

ste Università aggregò ai licei; e quindi impose alle provincie un onere per mantenere simili creazioni. Venuto il 1860, abolite quelle disposizioni, permesso agli studenti di andare a Napoli, tolte quelle Università *apparenti* (apparenti specialmente per la scienza sperimentale) avvenne che coll'articolo 10 del decreto del 1861 furono le scuole universitarie abolite. Ed, abolite queste, doveva più corrispondersi l'onere che era stato imposto per esse? A me pare chiarissimamente che no. Proprio non ne ammetterei puranco il dubbio.

Si obietta forse che vi è l'articolo 12 dello stesso decreto-legge con cui si soggiunge « che le dotazioni dei presenti collegi e licei sono invertite a favore dei nuovi licei delle rispettive provincie, che, secondo questa legge, in ciascuna provincia debbono essere stabiliti. » Però, mettendo in confronto l'articolo 12 coll'articolo 10, è chiarissimo il concetto del legislatore.

Che cosa si volle fare? Si volle fare questo, si disse: Le cattedre universitarie cessino, e restino i licei. Ma le dotazioni dei licei a chi debbono passare? Ai licei. Ai licei dunque passarono quei beni e quegli assegni che si corrispondevano prima dell'aggregazione delle cattedre universitarie, appunto perchè queste più non esistevano, ma quelli, i licei, per contrario, seguitavano ad esistere. Dobbiamo distinguere non solo ciò che è dotazione (come diceva il Consiglio di Stato) la quale è una cosa permanente, continua, che ha una speciale destinazione invariabile, da ciò che non solo è provvisorio, e va soggetto al continuo compimento, ma dobbiamo distinguere un'altra cosa essenziale: quale è la dotazione del liceo, quale è la dotazione delle cattedre universitarie. Facendo tale necessaria e sostanziale distinzione, non può ritenersi invocato a proposito l'articolo 12 del citato decreto.

Se qui venissero i rappresentanti della provincia di Reggio a dire che ciò che costituiva la dotazione del liceo prima del decreto del 1857 non deve essere destinato al liceo, noi ci ribelleremmo tutti, perchè risponderemmo: volete il liceo, e volete togliere i mezzi per sostenerlo anche adesso!

Ma la questione è differente.

I proponenti l'emendamento, a mio modo di vedere, dicono: Vi erano fondi, vi era una dotazione per il liceo, e questa dotazione resti pure al liceo, perchè questo ancora seguita ad esistere: vi era poi anche una dotazione per le cattedre universitarie; ma siccome queste non esistono più, nemmeno la dotazione deve più esistere.

Volete vedere le conseguenze a cui porterebbe un contrario ragionamento? Porterebbe ad una doppia contraddizione.

La prima sta nel fatto stesso di questa legge! Diceva bene l'onorevole Nanni: se noi vogliamo abolire i ratizzi, che in un certo modo, stracchiando le disposizioni, potevano ritenersi formassero parte della dotazione dei licei che ancora esistono, come vogliamo poi che si corrisponda un onere per ciò che non esiste più? Se aboliamo l'onere che si paga per ciò che esiste, vogliamo poi mantenerlo per ciò che non esiste più? Prima contraddizione.

Evvi una seconda contraddizione, e consiste in questo: se voi volete ritenere che non è stato abolito il decreto del 1857, ne dovete trarre due conseguenze; la prima, che avreste ancora l'obbligo di tenere quelle cattedre universitarie; la seconda, e sarebbe un'altra stranezza che, come era proibito allora, dovrebbe essere proibito anche oggi di andare a studiare all'Università di Napoli!! Ecco le conseguenze a cui porterebbe una logica stringente!..

Quindi, sia per queste contraddizioni in cui si cadrebbe, sia per la giustizia della domanda che non è stata negata nemmeno dai magistrati (i quali si sono ricoverati sotto la scusa che la legge deve essere distrutta da un'altra legge, ma non hanno mai detto che fosse ingiusta la pretesa della provincia di Reggio), io prego la Camera di accogliere questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, desidera di parlare subito? Io però mi permetto di osservare che siamo usciti dalla discussione generale, perchè i discorsi fatti si riferivano in gran parte all'articolo 1, a cui è proposto l'emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

**DINI.** Mentre dichiaro che accetto il progetto che ci viene presentato, faccio solo notare che ho sentito parlare molto del pareggiamento fra i vari comuni del regno che si viene a fare con questo progetto nelle cose dell'istruzione secondaria, mentre io crede invece che con questo progetto non si migliorino le cose dal lato del pareggiamento, ma si peggiorino alquanto; perchè, in fondo, con questo progetto si viene ad approvare che certe spese le quali ora gravano certi comuni passino a carico dello Stato, mentre altri comuni continueranno ancora a pagare. Ripeto, però, che io accetto il progetto; ma non si deve disconoscere che nella maggior parte dei comuni del regno tutte queste spese non sono a carico dello Stato, ma sibbene a quello dei singoli comuni. In Toscana, per esempio, abbiamo una legge speciale che mette a carico dei comuni queste spese nei ginnasi e in parte anche nei licei; nell'Emilia è lo stesso; in Piemonte e nel Lombardo-Veneto avvi la legge Casati che le mette a carico dei comuni